

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO TAXI

La materia degli autoservizi pubblici non di linea è particolarmente complessa, essendo caratterizzata da una straordinaria stratificazione di livelli normativi che non consentono, se non attraverso approssimazioni ermeneutiche, fornire risposte precise, soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti sanzionatori.

Solo per fornire un **quadro di riferimento normativo** appena sufficiente per una conoscenza della materia può dirsi che:

- a livello costituzionale l'articolo 117, comma 4, Costituzione riserva alla competenza legislativa regionale esclusiva residuale la materia degli autoservizi pubblici non di linea, fatta eccezione per gli aspetti legati alla concorrenza (per es.: il contingentamento delle licenze), l'ambiente e la sicurezza (codice della strada);
- a livello nazionale, in attesa che le regioni si riappropriino appieno delle proprie prerogative legislative, la materia è regolata dalla legge 21/1992, recentemente modificata dalla legge 12/2019 e dal definitivo recepimento dei contenuti dell'articolo 29, comma 1-quater del D.L. 207/2008. Per quanto invece concerne gli aspetti legati alla sicurezza stradale la materia è interamente regolata dagli articoli 85 e 86 del codice della strada;
- a livello locale, infine, ogni comune che abbia intenzione di istituire un proprio autoservizio pubblico non di linea, deve dotarsi di un proprio regolamento, al cui interno, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge nazionale e regionale, stabilisca i contingenti numerici, definisca le regole per il rilascio di autorizzazioni (NCC) e licenze (Taxi), all'esito di procedure selettive.

Ad oggi il rilascio di licenze taxi è contingentato?

Risposta ovviamente affermativa. Il rilascio di licenze taxi è contingentato per effetto di quanto stabilito a livello nazionale dalla legge 21/1992. La legge regionale può poi in genere definire i criteri per poter stabilire i contingenti numerici. La definizione

concreta deve poi essere effettuata nel regolamento comunale con precisazione anche delle regolari procedurali per il rilascio delle licenze (bando, selezione ecc.).

Qual è l'ordine delle cose da fare per arrivare ad istituire il servizio taxi e rilasciare le licenze?

L'ordine, in linea generale è il seguente:

- approfondimento della legge quadro 21/92 e della legge regionale. Se del caso prendere a riferimento un regolamento di un comune di dimensioni simili al vostro;
- predisporre una delibera di Giunta comunale di indirizzo con cui si incarichi il responsabile del servizio di predisporre gli atti per la futura istituzione del servizio di taxi (od anche di NCC);
- predisporre il regolamento comunale, quantificando il contingente numerico adeguato al comune ed indicando tutte le regole di comportamento per lo svolgimento del servizio (da trarre da altri regolamenti di altri comuni di dimensioni simili al vostro);
- approvare il regolamento unitamente al bando di gara e selezione;
- pubblicazione bando, nomina commissione, espletamento procedure di selezione;
- infine rilascio delle licenze di taxi o delle autorizzazioni NCC.

Un taxi con licenza rilasciata da un comune X, una volta partito dal comune X ed arrivato al comune Y, può prendere una chiamata dal comune di destinazione?

La normativa esclude tale possibilità ed integra la violazione dell'articolo 86, comma 3, codice della strada in concorso con la legge regionale di riferimento.

Al tassista è consentito ricevere chiamate da qualsiasi comune e prelevare il cliente in un luogo diversi dal territorio del comune di rilascio della licenza, ma occorre che il servizio (a pagamento) inizi da quel territorio. In altri termini, il servizio deve iniziare nel comune di rilascio del titolo autorizzativo. È pertanto escluso che in seguito il tassista possa attivare nuovi servizi dal territorio del comune di destinazione. Tanto è dimostrato proprio dalla Legge. n. 21 del 1992, all'art. 11, comma 2, la quale collega "il prelevamento dell'utente" e "l'inizio del servizio" con la formula disgiuntiva "ovvero".